

**COMUNE DI CASTELLETTO STURA**  
**Provincia di Cuneo**

**Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i.**

**VERBALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE**

L'anno duemilatredici il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 13,30, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale di Castelletto Stura, costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10 dicembre 2013, nella persona del Signor:

Arch. PENNASSO Ettore

premessi:

- che il comune di Castelletto Stura ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i. per modificare alcune previsioni insediative prevedendo: il parziale trasferimento di volumetria (400 mc) tra l'area R4.4 e l'area R3.20; la modifica normativa attinente una specifica prescrizione inerente alcune opere urbanizzative previste in P.R.G. da realizzarsi nell'area residenziale R3.4 in sede di attuazione ed ancora lo stralcio dell'area T1.1 "area per impianti terziario commerciali in luogo di un'area agricola di rispetto degli abitati H2 con una specificazione normativa;
- che, per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto "il Rapporto Preliminare" conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
  - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
  - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo- Attività istituzionale di produzione;
  - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che la Relazione Illustrativa ed il Rapporto Preliminare sono stati fatti pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
  - Provincia di Cuneo nota prot. 107248 del 05/12/2013;
  - A.R.P.A. Piemonte nota prot. 111003 del 06/12/2013;
  - A.S.L. CN 1 nota prot. 116856 del 05/12/2013;

**Ritiene**

che la Variante Parziale n. 14 redatta ai sensi dell'art.17, c.5 e seguenti della L.U.R., al P.R.G.C. del Comune di Castelletto Stura non debba essere sottoposta alla valutazione ai

sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, in quanto:

- la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturati o di facile allaccio alle urbanizzazioni;
- che le previsioni non determinano previsioni aggiuntive alla dotazione di P.R.G.C. in quanto derivano da rilocalizzazioni di stralci di aree effettuati nella medesima variante e dunque mantenendo inalterata la C.I.R. e la dotazione di aree a destinazione terziario - commerciale.;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non sembrano sussistere criticità ambientali di rilievo. Seppure il parere espresso dalla Provincia di Cuneo e dall'ARPA contengano indicazioni e prescrizioni o contributi che dovranno essere valutati e recepiti nelle Norme di Attuazione del Piano;
- le nuove previsioni determinano l'integrazione delle Norme di Attuazione con disposti di carattere ambientale paesaggistico secondo innovativi principi di sostenibilità urbanistico - pianificatori da applicare alle nuove aree.

L'esclusione dalla VAS comporta pertanto l'integrazione della Variante con misure di carattere normativo atte a ridurre gli impatti degli interventi programmati sull'ambiente. Tali misure, tengono conto di tutti i rilievi formulati dai soggetti consultati. Ciò premesso, e richiamandosi quanto illustrato in sede di Relazione e Rapporto Preliminare, si evidenzia che l'unico intervento su cui pare necessario introdurre dettami di carattere normativo, al fine di perseguire una migliore sostenibilità ambientale, risulti essere il trasferimento di volume (400 mc). In particolare:

per l'area R3.20 valgono, quali norme di dettaglio ad integrazione delle disposizioni riportate nelle N. di A. e tabelle di zona, le seguenti prescrizioni da attuarsi secondo le possibilità tecnico - progettuali perseguibili date dallo stato di attuazione dell'area stessa:

- Risparmio ed approvvigionamento idrico
  - ogni intervento edilizio di nuova costruzione ad uso residenziale dovrà essere dotato di un'adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche di una dimensione minima pari a 0,06 mc. per mq. di superficie coperta, con un minimo di 10 mc. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici;
  - si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
  - tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
    - Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
  - il 30% dell'area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità). Si possono conteggiare a tali fini le superfici a grigliato "proteggi prato" nella

misura del 90% e le superfici con autobloccanti posati su sabbia nella misura del 50%;

- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo ( erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).
  - Contenimento dell'inquinamento acustico
    - dovrà essere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dalla normativa di settore ( L.447/95, L.R. 52/2000, D,G.R. n. 46-14762 del 14/02/2005).
  - Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione:

- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola;

- le nuove previsioni non dovranno interferire con la vegetazione arborea esistente di rilevanza paesaggistica e/o ambientale (filari, aree boscate, di pertinenza di corpi idrici, etc...) al fine di non mutarne le caratteristiche fisionomiche ed ecosistemiche. In casi di impossibilità di rispettare tale prescrizione dovranno prevedersi sistemi compensativi secondo legge e/o mediante valutazione con il Comune;

- Contenimento delle forme di inquinamento luminoso

- dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

- Risparmio ed approvvigionamento energetico

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;

- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:

- gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

- Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;

- l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;
- tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.

Dovrà essere recepito il parere della Provincia sugli aspetti urbanistici.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Architetto Ettore Pennasso**

**Firmato digitalmente**